

## Delibera n° 1250

Estratto del processo verbale della seduta del  
**26 giugno 2015**

**oggetto:**

DLGS 152/2006 - PARERE MOTIVATO DI VAS E VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO FAUNISTICO REGIONALE.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	presente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	presente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	presente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	presente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	presente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	presente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	assente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	presente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	presente

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge 157/1992 ed in particolare l'articolo 10 ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla relativa conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio;

**Vista** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) con la quale si provvede, in osservanza ai principi sanciti dalla legge 157/1992, a disciplinare la programmazione e la gestione del patrimonio faunistico, la gestione venatoria e il prelievo venatorio;

**Visto**, in particolare, l'articolo 8 della legge regionale n. 6/2008 ove si prevede che la Regione predisponga il Piano faunistico regionale (PFR) quale atto di programmazione faunistica generale e si dettano disposizioni per l'adozione e l'approvazione del medesimo;

**Vista** la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (afferente la valutazione ambientale strategica – VAS);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che nella parte seconda disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e in particolare:

- l'articolo 6, comma 2, lettera b) che dispone che sono sottoposti a VAS tutti i piani per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali della flora e della fauna selvatica (SIC), si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche);
- l'articolo 10, comma 3, che stabilisce che la VAS comprenda la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 2240 di data 13 dicembre 2012 con la quale è adottato il progetto preliminare del Piano faunistico regionale e il relativo Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi, e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del d.lgs.152/2006, è dato avvio al procedimento di Valutazione ambientale strategica individuando funzioni e soggetti da coinvolgere nella procedura VAS:

*Autorità proponente e procedente:*

- Servizio caccia e risorse ittiche

*Autorità competente:*

- Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazioni ambientali

*Soggetti competenti in materia ambientale:*

- Province competenti per territorio
- ARPA
- Corpo forestale dello stato – coordinamento Friuli Venezia Giulia
- Corpo forestale regionale
- ISPRA
- Organi gestori dei parchi e delle Riserve Naturali regionali
- Aziende servizi sanitari del Friuli Venezia Giulia
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

**Dato atto** che in data 23 gennaio 2013 l'Autorità procedente con nota prot. n. SCPA/12.6/4992 ha avviato la fase di consultazione di scoping con l'Autorità competente e i Soggetti competenti in materia ambientale, che sono pervenuti i seguenti pareri:

- ARPA prot. n. 3170 di data 28 marzo 2013
- ASS n. 4 prot. n. 15030 di data 21 febbraio 2013
- ISPRA prot. n. 8179 di data 21 febbraio 2013
- Servizio valutazioni ambientali parere di data 20 febbraio 2013

e che sono stati inoltre tenuti in conto i pareri espressi nell'ambito della riunione di data 22 febbraio 2013 da parte dei rappresentanti dei seguenti Enti come riportato nel relativo Verbale:

- Riserva naturale regionale Lago di Cornino
- Provincia di Gorizia
- Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie
- ASS n. 2 Isontina
- ASS n. 1 Triestina
- Provincia di Pordenone

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n.2624 del 30 dicembre 2014 con la quale è stato adottato in via definitiva il Piano faunistico regionale, il relativo Rapporto ambientale, comprensivo dello Studio d'incidenza, e la Sintesi non tecnica ed è disposto l'avvio della fase di consultazione pubblica di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 152/2006;

**Preso atto** che la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio caccia e risorse ittiche ha provveduto:

- con nota prot. n. SCRI/1261 di data 31 dicembre 2014, a comunicare ai Soggetti competenti in materia ambientale e al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, coinvolto nella procedura di Valutazione d'incidenza, l'avvio delle consultazioni pubbliche per la Valutazione ambientale strategica;
- alla pubblicazione sul BUR del 14 gennaio 2015 dell'avviso di adozione e consultazione pubblica per la durata di 60 giorni della Valutazione ambientale strategica del Piano faunistico regionale provvedendo all'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano ed all'inserimento sul sito web regionale della documentazione relativa alla consultazione;

**Preso atto** che sono pervenuti in fase di consultazione i seguenti pareri:

- Comune di Trieste, nota prot. n. 1424/2015/0010001 di data 20/01/2015
- Soc. Aquila Del Torre S.r.l. Savorgnano del Torre - Povoletto, nota di data 08/02/2015
- Riserva di caccia di Ronchi dei Legionari , nota di data 24/02/2015
- ISPRA , nota prot. n. 9086 TA66 di data 25/02/2015
- Franco Perco, e-mail di data 12/03/2015
- Servizio tutela del paesaggio e biodiversità , nota prot. n. 6706 di data 13/03/2015
- ARPA, nota prot. n. 7961 di data 12/03/2015
- Distretto venatorio n. 3 Valli del Natisone, nota prot. n. 2015/46 di data 11/03/2015;

**Dato atto** che in seguito ai pareri pervenuti e rilevate alcune carenze documentali anche rispetto alle indicazioni fornite in fase di scoping, il Servizio Valutazioni ambientali, con nota prot. n. 9485 di data 8 aprile 2015 ha richiesto integrazioni allo Studio di incidenza e al Rapporto ambientale;

**Vista** la nota prot. n. SCRI/12.01 di data 8 maggio 2015 del Servizio caccia e risorse ittiche con la quale il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste;

**Vista** la nota prot. n. 15936 di data 16 giugno 2015 del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità relativa al parere sulle integrazioni allo Studio di incidenza;

**Dato atto** che la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio caccia e risorse ittiche ha inviato con nota prot. n. 46712 di data 18 giugno al Servizio valutazioni ambientali, supporto tecnico dell'Autorità competente, un documento di sintesi e valutazione delle osservazioni e dei pareri pervenuti;

**Preso atto** di quanto illustrato nei pareri dei Soggetti competenti pervenuti in merito alle richieste di integrazioni, della documentazione integrativa al Rapporto ambientale ed allo Studio di incidenza e delle controdeduzioni espresse dalla Autorità procedente, così come inoltrati con le note sopra citate;

**Vista** la Relazione istruttoria del Servizio valutazioni ambientali del 23 giugno 2015, dalla quale emerge in particolare che, tenuto conto dei pareri pervenuti, delle integrazioni al Rapporto ambientale ed allo Studio di incidenza e delle valutazioni effettuate, il Piano faunistico regionale non comporta rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di alcune indicazioni per migliorare il livello di sostenibilità ambientale, mitigare potenziali impatti negativi sulle risorse ambientali ed evitare possibili incidenze negative su habitat e specie della Rete Natura 2000;

**Ritenuto** di concordare con i contenuti della Relazione istruttoria del Servizio valutazioni ambientali che si fanno propri;

**Ritenuto** pertanto che il Piano faunistico regionale adottato con DGR n. 2624 del 30 dicembre 2014 non determina rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga conto delle prescrizioni contenute nella citata Relazione istruttoria del 23 giugno 2015 del Servizio valutazioni ambientali;

Su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia

la Giunta regionale, all'unanimità

### **Delibera**

- A Di dare atto che la valutazione ambientale strategica di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m.i., del Piano faunistico regionale, adottato con DGR n. 2624 del 30 dicembre 2014, è stata svolta ai sensi della normativa citata.
- B Di esprimere PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs.152/2006, alla proposta di Piano faunistico regionale ed al relativo Rapporto ambientale, comprensivo dello Studio di incidenza, adottati con DGR n. 2624 del 30 dicembre 2014, come integrati con la documentazione trasmessa con nota prot. n. SCRI/12.01 di data 8 maggio, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto delle prescrizioni riportate ai punti successivi, per migliorare il livello di sostenibilità ambientale, mitigare i potenziali impatti negativi sulle risorse ambientali ed evitare possibili incidenze negative su habitat e specie della Rete Natura 2000.

#### *Prescrizioni*

1. Integrare il capitolo 5 *Rete Natura 2000 ed aspetti venatori* del Piano faunistico regionale (PFR) con le seguenti indicazioni:
  - Nel paragrafo 5.5.3 inserire le indicazioni discendenti dal DM 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)", anche con riferimento alle misure di conservazione per le ZPS che presentano determinate tipologie ambientali individuate con D.P.Reg. 301/Pres.
  - Inserire le seguenti misure di mitigazione dell'attività venatoria, da applicarsi nella ZSC/ZPS Laguna di Marano e Grado, nelle more dell'entrata in vigore del relativo Piano di gestione: riduzione del numero di inviti per socio ad un massimo di 2 all'anno; suddivisione dell'area lagunare in 4 settori omogenei (la Riserva di Marano costituisce un settore unico, mentre la Riserva di Grado deve essere suddivisa in 3 settori), ognuno con un numero massimo di 40 appostamenti fissi; all'interno dei settori citati devono essere definite le aree di rispetto in cui si deve minimizzare il disturbo agli stormi degli Anatidi e dei Limicoli in sosta e alimentazione e non si possono realizzare appostamenti, per una superficie pari a circa 1.000 ha complessivamente. L'identificazione e la perimetrazione di tali aree è definita annualmente nei Regolamenti di fruizione venatoria; l'attività venatoria non è consentita nelle parti di

Aziende faunistiche venatorie (AFV) interne al sito Natura 2000 la cui superficie è inferiore a 1 ha; per le aventi superfici superiori a 1 ha, l'attività venatoria è consentita per 2 uscite settimanali (sabato e domenica) nel periodo ottobre – novembre e solo la domenica nel periodo dicembre – gennaio.

2. In considerazione della necessità di eliminare progressivamente le munizioni contenenti piombo, previsione che deve essere inclusa fra gli obiettivi a lungo termine del piano, tenendo conto delle decisioni della Conferenza delle Parti della Convenzione per le Specie Migratrici (COP 11-Ecuador 2014), e in applicazione della legge 66/2006, relativa all'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori (AEWA), il PFR dovrà progressivamente estendere il divieto di utilizzo del piombo anche alle zone umide esterne alle aree Natura 2000. Potrà ad esempio essere previsto un divieto relativo alle zone umide naturali inserite nel tematismo "Zone umide I.W.C." disponibile sul catalogo IRDAT oppure potrà essere previsto un divieto da applicarsi in tutta la Regione nella caccia agli uccelli acquatici. Il divieto di utilizzo del piombo nichelato dovrà inoltre essere esteso a tutte le zone dove vige il divieto di utilizzo del piombo.
3. In considerazione delle esigenze di adeguamento dei periodi di prelievo alle indicazioni tecniche contenute nei paragrafi relativi al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat, si suggerisce che il PFR venga integrato con l'indicazione che la Regione provvederà a verificare i periodi di caccia fissati dal calendario venatorio regionale al fine di vietare o limitare la caccia, anche per periodi o ambiti definiti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008, previo parere dell'Ispra.
4. Integrare il capitolo 6 con le seguenti misure volte al miglioramento dello stato faunistico di determinate specie di uccelli:
  - Nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, l'apertura della caccia alle specie Codone *Anas acuta*, Marzaiola *Anas querquedula*, Mestolone *Anas clypeata*, Alzavola *Anas crecca*, Canapiglia *Anas strepera*, Fischione *Anas penelope*, Moriglione *Aythya ferina*, Folaga *Fulica atra*, Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, Porciglione *Rallus aquaticus*, Beccaccino *Gallinago gallinago*, Beccaccia *Scolopax rusticola*, Frullino *Lymnocyptes minimus*, Pavoncella *Vanellus vanellus* dovrà essere uniformata indicativamente al 1° ottobre, o comunque alla data individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008.
  - La chiusura della caccia alle specie Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e Cesena (*Turdus pilaris*) dovrà essere anticipata per salvaguardare il periodo di migrazione prenuziale, indicativamente al 20 gennaio, o comunque alla data individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008.
  - Il periodo di prelievo della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*) dovrà essere ridotto, indicativamente al periodo 1 ottobre - 31 dicembre, o comunque alla data individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008.
  - Dovranno essere specificate le misure che si intendono applicare nelle ZPS nella caccia al Moriglione (*Aythya ferina*) per limitare potenziali impatti (abbattimenti accidentali) sulle altre specie del genere *Aythya*;
  - In considerazione del progressivo declino a livello europeo della Tortora (*Streptopelia turtur*), inserire delle misure finalizzate a limitare la pressione venatoria quali la limitazione del numero di giornate di caccia a 3 nel mese di settembre e la fissazione di un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 20 capi.
  - Specificare nel caso di abbattimenti di Cormorano e Gabbiano reale quali sono le misure finalizzate ad evitare l'abbattimento erroneo di specie di interesse conservazionistico (ad es. divieto di intervento presso dormitori, ecc.). Integrare il paragrafo 6.6.3.5, relativo alla prevenzione di danni alle produzioni ittiche, con l'indicazione che il numero massimo di cormorani prelevabili sia calcolato in ragione del 10% dei soggetti svernanti censiti presso i dormitori localizzati rispettivamente a nord dell'autostrada A4 - per la limitazione dei danni nelle acque interne - e a sud dell'autostrada A4 per limitare i danni in ambito lagunare e costiero.

- Per limitare l'impatto dell'attività venatoria sull'Allodola (*Alauda arvensis*) il carniere dovrà essere limitato a 10 capi al giorno e 50 a stagione e l'apertura della caccia dovrà essere posticipata al mese di ottobre, o comunque alla data individuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 6/2008.
5. Integrare il capitolo 7 con le seguenti indicazioni relative ai Mammiferi:
    - Il paragrafo 7.2.1 relativo alla Nutria dovrà essere integrato con un riferimento alle modifiche alla l. 157/1992 introdotte dalla l. 116/2014 e alle relative conseguenze in merito alle modalità di controllo della specie.
    - Integrare il capitolo 7.3 Carnivori con valutazioni in merito allo stato di conservazione e alle misure di gestione per quanto riguarda le specie di maggiore interesse conservazionistico (orso bruno, lupo, lince, sciacallo dorato, lontra, gatto selvatico).
    - Integrare rispettivamente i paragrafi 7.4.1.1.2.2 e 7.4.2.1.2.2, relativi, rispettivamente, alle zone di rimozione del Cinghiale e del Cervo, esplicitando i criteri utilizzati per la loro delimitazione.
  6. Nel capitolo 10 dovrà essere definito un orizzonte temporale entro il quale l'immissione di soggetti di Fagiano comune e Quaglia nel corso della stagione venatoria (immissioni "pronta caccia") dovrà essere definitivamente abbandonata al di fuori delle zone deputate a questo tipo di attività (zone cinofile e aziende agri-turistico venatorie). Dovranno essere inoltre indicati gli obiettivi in termini di riduzione del numero di capi immessi in stagione venatoria al termine dei 5 anni di validità del piano e le metodologie che si intendono seguire per raggiungere tale obiettivo (ad es. percentuale progressiva di riduzione annua del numero di capi), indipendentemente dalle misure gestionali adottate. Anche relativamente alle immissioni effettuate al di fuori della stagione venatoria, ma svincolate da uno specifico progetto di ripopolamento, dovranno essere definite le modalità e i tempi previsti per l'abbandono di tale attività – ammessa dal piano "in via transitoria" - parallelamente alla riduzione della pressione venatoria che la sostiene. Nelle aziende faunistico-venatorie sono ammissibili solo progetti di ripopolamento la cui opportunità dovrà essere valutata nel piano venatorio distrettuale. Dovranno essere adeguate in tal senso le indicazioni contenute nel paragrafo 14.4 relativo alle immissioni faunistiche.
  7. Inserire fra i *Criteri per la costituzione ed il rinnovo di azienda faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile* le seguenti indicazioni:
    - Il paragrafo 13.2 relativo alle Aziende agri-turistico-venatorie dovrà essere modificato non prevedendo la possibilità di immissione di Ungulati.
    - In considerazione dei potenziali impatti negativi rilevati anche su specie di interesse comunitario, il paragrafo 13.3.1 dovrà essere integrato con la specificazione che non è ammissibile l'istituzione di nuove zone cinofile né il rinnovo di quelle esistenti entro aree della Rete Natura 2000.
    - Il paragrafo 13.3.4 del PFR relativo alle Prove e gare cinofile dovrà essere modificato stralciando la possibilità di effettuare prove e gare cinofile con il cane da seguita su Capriolo e gare cinofile su galliformi alpini. Non potrà inoltre essere prevista la possibilità di deroghe ai periodi indicati per "importanti prove cinofile di carattere nazionale o internazionale...".
  8. Nel capitolo 14 *Criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani venatori distrettuali, strategie e obiettivi faunistici*, dovrà essere ampliata la trattazione dei contenuti dei Piani venatori distrettuali (PVD), inserendo le seguenti previsioni:
    - Il PVD dovrà contenere e dettagliare le misure di miglioramento dello stato faunistico e le altre misure di mitigazione degli impatti dell'attività venatoria indicate nel PFR, fra cui ad esempio, eventuali limitazioni ai carnieri e ai periodi di prelievo, regolamentazioni relative all'utilizzo di munizioni con pallini di piombo, regolamentazioni relative al foraggiamento, ecc.
    - I PVD dovranno riportare le misure di conservazione vigenti nelle aree della Rete Natura 2000 ed indicare in che modo si applicano negli istituti di gestione che ricadono solo parzialmente all'interno dei siti. A tal fine il PFR effettua una ricognizione delle misure di conservazione e specifica per quali misure è necessario – per aumentarne l'efficacia e facilitare il controllo - estendere l'ambito di applicazione (ad es. utilizzo contrassegno inamovibile).

- I PVD saranno sottoposti alla procedura di Verifica di significatività dell'incidenza ai sensi della DGR 1323/2014 e dovranno contenere tutti gli elementi necessari per valutare eventuali effetti diretti ed indiretti su specie ed habitat di interesse comunitario. Il provvedimento conclusivo di tale verifica stabilirà se sottoporre o meno il piano alla procedura di Valutazione di incidenza.
  - Qualora i PVD prevedano attività di caccia agli ungulati con i cani da seguita dovranno contenere l'indicazione di: numero massimo di cani e di cacciatori per singola cacciata e per squadra; numero massimo di giornate; obbligo del recupero dei cani al termine della cacciata; istituzione di una fascia di rispetto dove non possono essere effettuate le braccate al confine di aree protette e istituti di produzione della fauna selvatica di dimensioni idonee ad evitare sconfinamenti dei cani (indicativamente 1 km).
  - I PVD dovranno descrivere gli aspetti di rilievo pubblicistico relativi alle modalità di organizzazione dell'attività venatoria, prevedendo ad esempio, per quanto riguarda la caccia agli ungulati, l'adozione di appositi "registri di braccata" negli istituti che praticano la caccia con il segugio e di analoghi registri delle uscite negli istituti che praticano la caccia di selezione.
  - I PVD riguardanti attività venatoria a carico di Anatidi dovranno adottare una specifica regolamentazione delle attività di pasturazione artificiale a fini attrattivi, che dovrà essere realizzata con modiche quantità, tali da non consentire il sostentamento artificiale degli animali, possibilmente non praticata presso i punti di sparo, e costantemente monitorata mediante l'adozione di appositi registri dove annotare nel dettaglio le modalità di erogazione delle granaglie.
  - I PVD potranno prevedere delle fasce di rispetto indicativamente di 50 e 100 m dalle aree protette, in cui rispettivamente vietare la caccia con i cani da ferma e la caccia alla selvaggina migratoria.
9. Il paragrafo 14.7 *Criteria generali per la formazione dei piani di prelievo*, dovrà essere modificato secondo le seguenti indicazioni:
- Verificare la coerenza e riportare nei paragrafi relativi ai piani di prelievo per le singole specie le misure di miglioramento dello stato faunistico individuate nei capitoli 6 e 7 (ad esempio per quanto riguarda la Lepre bruna europea, riportare le riduzioni al periodo di prelievo venatorio individuate al paragrafo 7.1.2.2 e le indicazioni in merito alle eventuali riduzioni del numero di giornate. Indicare altresì a quali condizioni si prevedranno limitazioni all'utilizzo del cane da seguita sulla specie).
  - Il paragrafo 14.7.2 relativo alle *Indicazioni generali per pianificazione del prelievo degli ungulati* non potrà contenere indicazioni in merito al contenimento del piano di abbattimento di Mufzone e Daino in funzione degli abbattimenti della stagione precedente, in considerazione dell'esigenza di scoraggiare l'espansione delle popolazioni di queste specie al di fuori degli areali di presenza più consolidata. I piani venatori distrettuali dovranno indicare le aree con diverse finalità di gestione per queste specie (mantenimento nuclei storici o rimozione).
  - Il paragrafo 14.7.2.1.2 dovrà essere modificato specificando che in tutto il territorio regionale è vietato effettuare il foraggiamento intensivo destinato al sostentamento del cinghiale. E' ammesso il foraggiamento attrattivo finalizzato ad ottimizzare il prelievo e realizzato unicamente con granaglie in modica quantità (indicativamente non più di 1 kg/giorno in non più di 2 punti di foraggiamento/km<sup>2</sup>) e sospeso al di fuori dei periodi in cui vengono svolti gli abbattimenti.
  - Per quanto riguarda Fagiano di monte e Coturnice e Starna, chiarire, con riferimento a quanto riportato nei paragrafi 14.7.3.1, 14.7.3.3 e 14.7.4.1, l'effettiva sostenibilità del prelievo venatorio e specificare i contenuti del "Programma di conservazione faunistica" (si ritiene ad esempio utile che contenga anche indicazioni in merito alla gestione di popolazioni piccole e isolate). In considerazione del precario stato di conservazione si ritiene necessario che la caccia alla Coturnice sia sospesa nel periodo di validità del piano, analogamente a quanto disposto per la Pernice bianca. Per quanto riguarda il Fagiano di monte fornire precise indicazioni in merito alla concreta applicazione delle misure di cui alla DGR 726/2013,

relative al contrassegno inamovibile e all'assegnazione nominale dei capi, sulla scorta di quanto fatto ad esempio per gli Ungulati con il D.P.Reg. 0296/Pres. di data 27 ottobre 2008 e prevedere l'estensione di tale misura all'intero territorio regionale.

- Analogamente a quanto fatto per la Pernice bianca, appare opportuno un richiamo alla sospensione del prelievo della Lepre alpina.
10. Nel paragrafo 14.8.1 relativo alle zone addestramento cani, integrare i criteri per l'individuazione delle zone con l'indicazione che, di norma, tali zone non devono ricadere entro ZSC o ZPS, eventuali limitare deroghe a tale principio generale (ad esempio per le Riserve di caccia il cui territorio ricade interamente in aree Natura 2000) saranno valutate solo previo accertamento dell'assenza di effetti negativi significativi mediante le procedure di cui alla DGR 1323/2014 (verifica di significatività ed eventualmente valutazione d'incidenza).
  11. Ai sensi dell'articolo 8 c. 3 della LR 6/08, integrare il PFR con i criteri per individuare le dimensioni spaziali e faunistiche dei territori destinati a protezione della fauna selvatica e con primi elementi relativi ai programmi di conservazione faunistica relativi alle specie che, sulla base di quanto riportato nel documento stesso, versano in uno stato di conservazione non favorevole. Tali elementi potranno essere successivamente sviluppati per specifiche aree e specie anche all'interno dei PVD, indicando nel dettaglio le aree e gli interventi di conservazione necessari.
  12. Fornire nel Rapporto ambientale approfondimenti relativamente a: rapporto del PFR con precedenti atti di pianificazione venatoria; esito della fase di scoping; analisi di coerenza interna; analisi delle alternative di piano.
  13. Aggiornare il paragrafo 5.1.2.6 relativo alle Aziende faunistico-venatorie e alle Aziende agriturismo-venatorie tenendo conto del fatto che non vengono individuate Aziende agri-turistico-venatorie in aree della Rete Natura 2000 e che il piano stesso ritiene incompatibile tale previsione.
  14. Il piano di monitoraggio dovrà essere integrato, anche in considerazione della ridefinizione delle azioni di piano, indicando, quando disponibili, i valori di riferimento attuali e quelli *target* per ciascun indicatore, e fornendo chiarimenti sulle modalità di calcolo e sulle unità di misura di ciascun indicatore. Dovranno inoltre essere chiaramente specificate la frequenza di rilevazione ed il soggetto responsabile della rilevazione e della verifica dell'indicatore.

In merito ai singoli indicatori si rileva inoltre l'opportunità di:

- chiarire a quali specie si riferisca l'indicatore "consistenza numerica dei siti di nidificazione di rilevanza regionale e nazionale" e qual'è l'azione a cui è associato;
- in merito agli indicatori associati all'azione "Identificazione del TASP" regionale, verificare la possibilità di sostituire o associare all'indicatore di risposta "estensione totale in ettari e percentuale di territorio regionale coperta da ..." (aree umide, boscate o prative), con un indicatore analogo, ma relativo alle diverse categorie di uso del suolo utilizzate per il calcolo della consistenza obiettivo, più significativo ai fini della gestione faunistico-venatoria;
- esplicitare cosa verrà misurato con l'indicatore "status delle specie di interesse venatorio"; da valutare l'opportunità di suddividerlo in ulteriori indicatori relativi, ad esempio, alla densità, al successo riproduttivo, al rapporto fra i sessi, ecc.
- introdurre indicatori legati agli abbattimenti effettuati e allo scostamento dai valori attesi;
- introdurre indicatori finalizzati a rilevare le eventuali differenze nello status delle popolazioni di ungulati oggetto di prelievo (ad esempio mediante variazioni di densità, incremento utile annuo, ecc.) in funzione della modalità di esercizio dell'attività venatoria (caccia di selezione/caccia "tradizionale");
- integrare gli indicatori relativi alla pressione venatoria con analisi relative al numero di uscite per determinate specie più sensibili allo sforzo di caccia;
- introdurre un indicatore relativo al quantitativo del munizionamento venduto, suddiviso per tipologie, fornito dai rivenditori regionali.

E' opportuno che, quando disponibili, i dati vengano ripartiti per unità di gestione venatoria (singolo istituto o quantomeno distretto).

15. Nella tabella 5.7 "Effetti potenziali del PFR sulle specie" dello Studio di incidenza, modificare la valutazione riportata in merito all'azione "Caccia tradizionale ai galliformi alpini", anche per



renderla coerente con le valutazioni del rapporto ambientale (vedi tabella 5.1 “Effetti potenziali del PFR sulla biodiversità”, dove la valutazione di questa azione è “potrebbe contribuire in maniera negativa al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità”).

16. In considerazione delle integrazioni pervenute e della ridefinizione delle azioni dovrà essere effettuata una revisione formale dello Studio di incidenza per renderlo coerente sia nelle sue diverse parti sia con il rapporto ambientale. A tal fine si ritiene anche opportuna una revisione della tabella 5.3 “Valutazione: misure di mitigazione per componenti biotiche” inserendo eventualmente gli opportuni riferimenti alle “Misure volte al miglioramento dello stato faunistico e dell’habitat” relative alle singole specie.
- C Di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, del d.lgs. 152/2006, copia del presente atto al Servizio caccia e risorse ittiche; deve essere resa pubblica la decisione finale in merito all’approvazione del Piano, nonché il Parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le Misure adottate in merito al monitoraggio.
- D Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito web regionale, ai sensi dell’art. 17, del d.lgs. 152/2006 il presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE